



Legge federale sull'imposizione degli oli minerali (LIOM)

Modifica del 18 marzo 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 2015¹,
decreta:

I

La legge federale del 21 giugno 1996² sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 1^{bis} e 3

^{1bis} Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esenzione dall'imposta per le merci di cui al capoverso 1 lettere g e h; l'autorità fiscale disciplina la procedura.

³ *Abrogato*

Art. 18 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

^{1bis} L'imposta riscossa sui carburanti utilizzati da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione è restituita integralmente o in parte.

^{1ter} La parte d'imposta riscossa sul carburante utilizzato dai veicoli adibiti alla preparazione di piste e destinata a compiti e spese connessi alla circolazione stradale è restituita.

¹ FF 2015 1951
² RS 641.61

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 marzo 2016

La presidente: Christa Markwalder
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2016

Il presidente: Raphaël Comte
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 luglio 2016.³

² La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2016.

17 agosto 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ FF 2016 1787